



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI**  
**Viale Unità d'Italia 32/A**  
**CHIETI - PESCARA**

## **STATO DI ATTUAZIONE DEL “PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO”**

Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto  
legge 18 ottobre 2012, n. 179.

## **SOMMARIO**

|  |   |
|--|---|
| <u>Stato di attuazione del “Piano per l’utilizzo del telelavoro” per l’anno 2017</u> ..... | 1 |
| <u>Sommario</u> .....  | 2 |
| <u>Premessa</u> .....  | 3 |
| <u>Informazioni generali sull’Amministrazione</u> .....                                    | 3 |
| <u>Descrizione dell’Amministrazione</u> .....  | 3 |
| <u>Stato di attuazione del “Piano per l’utilizzo del telelavoro” per l’anno 2017</u> ..... | 4 |

## PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del "Piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione.

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

|   |   |
|---|---|
| <b>Denominazione Amministrazione</b>      | AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (ADSU) DI CHIETI E PESCARA |
| <b>Sede legale (città)</b>                | Viale dell'Unità d'Italia n. 32/a – 66100 Chieti                          |
| <b>Responsabile Accessibilità</b>         | Avv. Teresa Mazzarulli – Direttore dell'ADSU di Chieti e Pescara          |
| <b>Indirizzo PEC per le comunicazioni</b> | adsuch.protocollo@postecert.it  |

## DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara, istituita con legge regionale n.91 del 6 dicembre 1994, organizza e predispone i servizi che rendono effettivo il diritto allo studio, nel rispetto della legislazione statale, del Piano triennale di indirizzo regionale ed in sintonia con l'Università "G.D' Annunzio" di Chieti. Le risorse necessarie vengono assicurate dal contributo di funzionamento della Regione Abruzzo, dalla tassa regionale sul D.S.U. di € 140, versata dagli studenti che si iscrivono all'università (ne sono esonerati gli studenti disabili, con grado di invalidità pari o superiore al 66%), dalla tassa di abilitazione all'esercizio professionale, dal fondo integrativo ministeriale e dalle entrate proprie derivanti dalla tariffazione dei servizi. Tutti devono avere consapevolezza che si stanno utilizzando risorse che provengono dai contributi e dalle famiglie e che quindi vanno utilizzate al meglio per lo scopo cui sono destinate. Per il funzionamento dell'Ente, la Regione Abruzzo assegna annualmente contributi, che consentono di erogare i servizi rivolti alla generalità degli studenti, ma insufficienti a coprire tutti gli oneri derivanti dagli interventi a domanda individuale. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

Gli Organi dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari sono:

- il Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente dell'Azienda è il Prof. Tonio Di Battista

Il Direttore dell'Azienda D.S.U. di Chieti è l'avv. Teresa Mazzarulli, alla quale sono attribuite le competenze e le responsabilità proprie del Dirigente regionale, in base alla vigente normativa in materia, quali la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, delle quali è direttamente responsabile.

**STATO DI ATTUAZIONE DEL “PIANO PER L’UTILIZZO DEL TELELAVORO” PER L’ANNO 2014**

**(Art. 9, co. 7, del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012)**

|                    | <b>TELELAVORO</b>   |
|--------------------|---|
| <b>NORMATIVA</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• art. 4 L. n. 191/1998</li><li>• D.P.R. n. 70/1999 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”</li><li>• Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina del telelavoro, 23 marzo 2000</li><li>• art. 1, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000</li></ul>   |
| <b>DEFINIZIONE</b> | <p>Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici nelle seguenti forme:</p> <p>a) telelavoro domiciliare, qualora la prestazione dell’attività lavorativa è resa al domicilio del dipendente;</p> <p>b) lavoro a distanza, quando la prestazione dell’attività lavorativa viene effettuata in centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto del dirigente cui è assegnato il dipendente.</p> <p>Pertanto il telelavoro è attuabile quanto il lavoratore svolge la sua attività al di fuori della propria originaria sede di lavoro, ma in più utilizza una tecnologia dell’informazione e della comunicazione tale da rendere possibile il collegamento con l’Amministrazione di appartenenza (art. 2, lett. b, del D.P.R. 70/1999).</p> |

|  |  |
|--|--|
| <b>STATO DI<br/>ATTUAZIONE<br/>DEL “PIANO<br/>PER<br/>L’UTILIZZO<br/>DEL<br/>TELELAVORO”</b> | <p>L’Azienda DSU di Chieti e Pescara ha previsto nel contratto collettivo decentrato integrativo 2016/2018 del personale non dirigente siglato in data 5.11.2015 dal Direttore dell’ADSU e dalla parte sindacale la non attivazione, quanto meno a medio termine, dell’istituto del telelavoro. Pertanto si conviene, anche in considerazione della notevole variabilità del quadro normativo di riferimento, di rinviare la definizione del relativo aspetto disciplinatori all’eventuale momento in cui dovrà essere concretamente attivato.</p> |
|--|--|